

## **Nota esplicativa che accompagna la proposta di revisione della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020<sup>1</sup>**

La Commissione pubblica a fini di consultazione una proposta di revisione della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 ("disciplina **EEAG**", *Environmental and Energy State Aid Guidelines*). I cittadini e i portatori di interessi sono invitati a esprimere il loro parere sulla presente proposta e sul modo in cui la disciplina riveduta contribuirebbe al conseguimento degli obiettivi del Green Deal dell'UE in materia di neutralità di emissioni di carbonio, efficienza energetica, uso efficiente delle risorse e circolarità, riduzione dell'inquinamento e biodiversità, in modo efficace sotto il profilo dei costi, limitando nel contempo eventuali distorsioni della concorrenza. Tale consultazione pubblica durerà otto settimane. Inoltre, come già annunciato nella valutazione d'impatto iniziale, si terrà una riunione con gli Stati membri per raccogliere i loro riscontri sul progetto di disciplina proposto per la consultazione. Le informazioni raccolte attraverso questa consultazione pubblica confluiranno nella valutazione d'impatto su cui si baserà la revisione.

Nel novembre 2020 la Commissione ha pubblicato una valutazione d'impatto iniziale per informare i cittadini e i portatori di interessi in merito all'iniziativa di revisione della disciplina EEAG e ha avviato una consultazione pubblica aperta basata su un questionario per raccogliere i riscontri dei portatori di interessi che contribuiranno alla revisione. Contemporaneamente, la DG Concorrenza ha lanciato un invito a presentare contributi a livello europeo per un dibattito su come la politica di concorrenza dell'UE possa sostenere al meglio il Green Deal. A ciò ha fatto seguito una conferenza organizzata il 4 febbraio 2021 dalla vicepresidente esecutiva Margrethe Vestager, che ha riunito diversi punti di vista su questo importante argomento, anch'essi fatti confluire nella revisione.

Scopo della presente nota è chiarire l'obiettivo e l'ambito di applicazione della proposta di revisione. La presente nota accompagna la consultazione pubblica sulla proposta di disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 ("disciplina **CEEAG**", *Climate, Energy and Environmental Aid Guidelines*).

### **1. Contesto**

La Commissione ha assegnato al Green Deal europeo priorità assoluta, con l'obiettivo di trasformare l'UE in una società giusta e prospera, con un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva. Gli ambiziosi obiettivi climatici della Commissione in materia di clima sono stati rafforzati nel 2019 con la comunicazione sul Green Deal europeo<sup>2</sup>, che stabilisce l'obiettivo di azzerare le emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050. Affinché l'UE possa procedere in modo responsabile verso il conseguimento della neutralità climatica entro il 2050, la Commissione ha inoltre proposto di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030<sup>3</sup>. Questi ambiziosi obiettivi sono stati sanciti nella proposta della legge sul clima.

Il conseguimento degli obiettivi di neutralità in termini di emissioni di carbonio, efficienza energetica, uso efficiente delle risorse e circolarità, riduzione dell'inquinamento, biodiversità e l'accompagnamento della transizione verde richiederà sforzi significativi e un sostegno mirato. Raggiungere gli ambiziosi obiettivi del Green Deal richiederà notevoli investimenti, tra cui ulteriori

---

<sup>1</sup> GU C 200 del 28.6.2014, pag. 1.

<sup>2</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il Green Deal europeo, 11 dicembre 2019, COM(2019) 640 final.

<sup>3</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa – Investire in un futuro a impatto climatico zero nell'interesse dei cittadini, 17 settembre 2020, COM(2020) 562 final.

investimenti nelle energie rinnovabili. La Commissione ha calcolato che per conseguire entro il 2030 gli obiettivi in materia di clima ed energia, oggetto di una recente modifica che li ha innalzati, serviranno investimenti supplementari pari a 350 miliardi di EUR. Considerata l'entità di questa sfida in termini di investimenti, è necessaria una mobilitazione di fondi pubblici e privati efficiente sotto il profilo dei costi. Ciò si ripercuoterà su tutti i settori e dunque sull'intera economia.

Le norme in materia di aiuti di Stato svolgeranno un ruolo importante nel conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo e del meccanismo per una transizione giusta. La comunicazione sul Green Deal europeo stabilisce specificamente che è opportuno rivedere le norme sugli aiuti di Stato alla luce di tali obiettivi strategici per sostenere una transizione verso la neutralità climatica efficace sotto il profilo dei costi e per agevolare l'eliminazione graduale dei sussidi per i combustibili fossili, in particolare di quelli più inquinanti, garantendo nel contempo parità di condizioni sul mercato interno.

L'attuale disciplina EEAG, che risale al 2014, scadrà il 31 dicembre 2021. L'obiettivo è pertanto far entrare in vigore la nuova disciplina all'inizio del 2022.

Nel 2019 la Commissione ha effettuato un controllo dell'adeguatezza del pacchetto sulla modernizzazione degli aiuti di Stato, pubblicato il 30 ottobre 2020<sup>4</sup>.

I risultati hanno dimostrato che la disciplina EEAG e le norme del regolamento generale di esenzione per categoria (RGEC) in materia di tutela dell'ambiente e di energia hanno in genere registrato buoni risultati, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi in materia di clima, ma che alcuni aspetti dovrebbero essere semplificati e modernizzati, in modo da ridurre al minimo le distorsioni degli scambi e della concorrenza. Inoltre, il Green Deal europeo richiede un riesame più ampio e approfondito della disciplina EEAG affinché questa risulti all'altezza delle sfide del Green Deal.

La revisione della disciplina si basa sulla valutazione e su varie fonti di elementi di prova e di dati, tra cui la prassi consolidata, uno studio esterno e i contributi dei portatori di interessi. La Commissione ha raccolto pareri in materia attraverso una consultazione pubblica aperta, realizzata nel 2020. A ciò si aggiungeranno i riscontri ricevuti nell'ambito della presente consultazione pubblica.

Parallelamente, il regolamento generale di esenzione per categoria è attualmente oggetto di una revisione parziale delle disposizioni pertinenti che integrano quelle stabilite nella presente disciplina. Nell'estate del 2021 è prevista una consultazione pubblica sulla proposta di tale revisione delle disposizioni.

## **2. Motivazione della revisione**

I due principali elementi della revisione sono:

- un ampliamento del campo di applicazione della disciplina a nuovi settori (ad esempio, mobilità pulita, biodiversità) e a tutte le tecnologie in grado di contribuire a realizzare il Green Deal, consentendo importi di aiuto più elevati (fino al 100 % del deficit di finanziamento) e introducendo nuovi strumenti di aiuto (ad esempio, i contratti per differenza sul carbonio);
- una flessibilizzazione delle norme di compatibilità che prevede una valutazione semplificata delle misure trasversali e, in generale, nessun obbligo di notifica individuale per i progetti verdi di ampia portata che rientrano in regimi approvati.

---

<sup>4</sup> [https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2044-Pacchetto-2012-sulla-modernizzazione-degli-aiuti-di-Stato-orientamenti-in-materia-di-ferrovie-e-assicurazione-dei-crediti-allesportazione-a-breve-termine-controllo-delladeguatezza\\_it](https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2044-Pacchetto-2012-sulla-modernizzazione-degli-aiuti-di-Stato-orientamenti-in-materia-di-ferrovie-e-assicurazione-dei-crediti-allesportazione-a-breve-termine-controllo-delladeguatezza_it).

L'estensione del campo di applicazione della disciplina deve essere accompagnato da misure di salvaguardia che garantiscano che gli aiuti siano effettivamente diretti laddove sono necessari per migliorare la tutela ambientale, siano limitati a quanto necessario per conseguire gli obiettivi ambientali e non determinino distorsioni della concorrenza o dell'integrità del mercato interno. La revisione mira inoltre a garantire l'allineamento e la coerenza con le pertinenti normative e politiche dell'UE nei settori dell'ambiente e dell'energia.

Per quanto riguarda l'eliminazione graduale dei sussidi per i combustibili fossili, la disciplina proposta spiega che in via generale è improbabile che misure che prevedono il sostegno ai combustibili fossili più inquinanti generino effetti positivi sull'ambiente e che spesso, al contrario, esse hanno notevoli effetti negativi, in quanto possono aumentare le esternalità ambientali negative del mercato. Lo stesso vale per le misure che comportano nuovi investimenti nel settore del gas naturale, a meno che non sia dimostrato che gli investimenti sono compatibili con l'obiettivo climatico per il 2030 e l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 dell'Unione. Pertanto, nella disciplina proposta abbiamo indicato che, per tali misure, è improbabile che la valutazione comparata abbia esito positivo (e pertanto è improbabile che l'aiuto di Stato sia possibile).

Per quanto riguarda la revisione delle disposizioni pertinenti presenti nel regolamento generale di esenzione per categoria, l'obiettivo è agevolare ulteriormente gli investimenti verdi, ampliando il campo di applicazione ai settori faro, quali le infrastrutture per la mobilità pulita e la biodiversità, e rivedendo le disposizioni sull'efficienza energetica nel settore dell'edilizia e sull'uso efficiente delle risorse per incrementarne la funzionalità. Inoltre, le norme saranno rese più flessibili per quanto riguarda la definizione dei costi ammissibili e delle intensità di aiuto.

Le sezioni che seguono forniscono una panoramica dei principali cambiamenti valutati dalla Commissione in questa fase della revisione. Il testo del progetto di disciplina proposto per la consultazione non è definitivo e sarà riesaminato alla luce dei riscontri e degli elementi di prova ricevuti nell'ambito della presente consultazione pubblica.

### **3. Aiuti per la riduzione e l'eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra, anche attraverso il sostegno a favore delle energie rinnovabili**

Per agevolare quanto più possibile il conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione, il campo di applicazione della disciplina proposta è esteso a tutte le tecnologie che riducono i gas a effetto serra e migliorano l'efficienza energetica. Questa sezione della disciplina evita deliberatamente di menzionare tecnologie specifiche in quanto l'intenzione è quella di ammettere tutte le tecnologie e gli approcci che possono contribuire a garantire l'adequatezza della disciplina alle esigenze del futuro. Tuttavia il sostegno alle energie rinnovabili rientrerebbe pienamente nell'ambito di applicazione di tale sezione e regimi specifici in materia di energie rinnovabili continueranno ad essere possibili nell'ambito di tali norme per garantire che gli Stati membri dispongano degli strumenti necessari per sostenere il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di energie rinnovabili.

Per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e/o migliorare l'efficienza energetica saranno possibili aiuti per l'integralità dei costi aggiuntivi netti di investimenti e attività più rispettosi dell'ambiente nonché aiuti in varie forme, compresi i contratti per differenza, subordinatamente al rispetto di norme volte ad evitare distorsioni indebite della formazione dei prezzi di mercato.

Per aumentare la trasparenza, garantire che la flessibilità aggiuntiva sia ben calibrata e incentivare i portatori di interessi a partecipare all'elaborazione delle misure di sostegno, la disciplina CEEAG introduce l'obbligo, in determinate circostanze, di una consultazione pubblica sulle caratteristiche principali del regime.

Per garantire che gli aiuti siano necessari e per scoraggiare gli aiuti a favore di investimenti meno efficaci sotto il profilo dei costi in termini di decarbonizzazione, gli Stati membri dovranno individuare chiaramente il costo di tutti i tipi di progetti sostenuti per la tutela del clima in termini di importo dell'aiuto per unità di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra conseguita (riduzione in EUR/tCO<sub>2</sub> equivalente). Non vi sarà tuttavia alcun obbligo di utilizzare questo parametro come base per la selezione dei progetti da sovvenzionare.

Per ridurre la sovracompensazione e le distorsioni del mercato, la procedura di gara competitiva è il meccanismo standard da utilizzare per la concessione degli aiuti e la fissazione del livello degli aiuti. Tranne in casi giustificati, è opportuno che, nella misura del possibile, la procedura di gara sia aperta a tecnologie concorrenti nello Stato membro in grado di conseguire l'obiettivo perseguito di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

La Commissione chiede inoltre specificamente di formulare osservazioni sull'inclusione degli aiuti per l'eliminazione dei gas a effetto serra dall'ambiente nel campo di applicazione della disciplina. Le tecnologie che consentono l'eliminazione dei gas a effetto serra dall'aria ambiente possono contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'UE, ma non dovrebbero determinare una riduzione degli sforzi volti a utilizzare tutti gli altri mezzi disponibili per evitare o ridurre le emissioni. Esistono inoltre esempi di investimenti privati non sovvenzionati volti alla rimozione dei gas a effetto serra, che dimostrano che non sempre gli aiuti sono necessari. Le osservazioni raccolte costituiranno una base importante per decidere con cognizione di causa se il campo di applicazione della disciplina debba includere o meno l'eliminazione dei gas a effetto serra dall'ambiente.

#### **4. Altri aiuti a favore dell'ambiente**

##### *4.1. Aiuti per il miglioramento delle prestazioni energetiche e ambientali nel settore dell'edilizia*

Per raggiungere l'obiettivo di riduzione delle emissioni di almeno il 55 % entro il 2030, l'UE deve ridurre del 60 % le emissioni di gas a effetto serra nel settore dell'edilizia. La comunicazione della Commissione sull'ondata di ristrutturazioni<sup>5</sup> fissa l'obiettivo di raddoppiare, come minimo, i tassi di ristrutturazione nei prossimi dieci anni e garantire che le ristrutturazioni determinino un'efficienza energetica e un uso maggiormente efficiente delle risorse.

Per agevolare le ristrutturazioni importanti, gli Stati membri potranno combinare gli aiuti per il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici con gli aiuti agli investimenti per migliorare le loro prestazioni ambientali, finanziando ad esempio le infrastrutture in loco per la generazione e lo stoccaggio di energia rinnovabile, i punti di ricarica per i veicoli elettrici e le apparecchiature per la digitalizzazione.

Per garantire che l'aiuto determini un reale miglioramento dell'efficienza energetica, sarà necessario prevedere un livello minimo di risparmio energetico. Le misure di aiuto che generano risparmi energetici significativi saranno ammissibili all'assegnazione di un bonus verde.

La disciplina proposta comprende norme specifiche sugli aiuti alle società di servizi energetici (*Energy Service Companies* o ESCo), per agevolare i contratti di rendimento energetico.

---

<sup>5</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un'ondata di ristrutturazioni per l'Europa: invertire gli edifici, creare posti di lavoro e migliorare la vita, 14 ottobre 2020, COM(2020) 662 final.

#### *4.2. Aiuti a favore di una mobilità pulita*

Per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, il Green Deal europeo ha stabilito la necessità di ridurre del 90 % le emissioni del settore dei trasporti. La comunicazione della Commissione su una strategia per una mobilità sostenibile e intelligente<sup>6</sup> conferma l'ambizione del Green Deal europeo e fissa varie tappe fondamentali per mostrare ai diversi settori il percorso verso il conseguimento di tale obiettivo<sup>7</sup>.

Per agevolare la transizione verso una mobilità pulita, nell'ambito della disciplina proposta sarà possibile sostenere l'acquisizione di veicoli da trasporto puliti (utilizzati per il trasporto aereo, stradale, ferroviario, marittimo, costiero e nelle vie navigabili interne di passeggeri e merci), compresi i veicoli alimentati a gas naturale, qualora essi rappresentino una tecnologia necessaria per la transizione verso una mobilità a emissioni zero, o l'ammodernamento dei veicoli da trasporto. Inoltre, l'ambito di applicazione della disciplina sarà ampliato per concedere agli Stati membri la possibilità di sostenere la realizzazione di infrastrutture di ricarica e rifornimento accessibili al pubblico, necessarie per il funzionamento dei veicoli puliti, senza escludere gli investimenti privati nel settore.

Di norma, gli aiuti saranno concessi mediante procedure di gara competitive, per garantire che rimangano limitati al minimo necessario. Per quanto riguarda gli aiuti per i veicoli puliti, la disciplina CEEAG offrirebbe agli Stati membri la flessibilità necessaria per individuare la forma di aiuto più adatta e consentirebbe di coprire anche integralmente i costi di proprietà supplementari. Per quanto riguarda le infrastrutture di ricarica e rifornimento, gli Stati membri potranno finanziare i progetti fornendo anche l'intero deficit di finanziamento.

#### *4.3. Aiuti per l'uso efficiente delle risorse e per sostenere la transizione verso un'economia circolare*

Il piano d'azione per l'economia circolare (*Circular Economy Action Plan*, CEAP)<sup>8</sup>, che mira ad accelerare la transizione dell'UE verso un'economia circolare nel quadro del profondo cambiamento proposto dal Green Deal europeo, ha specificamente invitato a prevedere obiettivi legati all'uso efficiente delle risorse nel contesto della revisione della disciplina.

La disciplina includerà una nuova sezione sull'uso efficiente e la circolarità delle risorse, che riguarderà gli aiuti agli investimenti per il miglioramento dell'efficienza delle risorse e alla prevenzione, alla preparazione per il riutilizzo o riciclaggio e al riciclaggio dei rifiuti o di altri prodotti, materiali o sostanze.

Il calcolo dei costi ammissibili si baserà sull'individuazione di uno scenario controfattuale, per garantire che l'aiuto resti limitato alla compensazione dei costi ambientali. Viene proposto un metodo di calcolo alternativo per i casi in cui non è possibile individuare uno scenario controfattuale. L'intensità massima di aiuto sarà pari al 40 % dei costi ammissibili, con bonus per le PMI, per investimenti effettuati in zone assistite e per progetti ecoinnovativi. Gli aiuti possono essere concessi anche mediante una procedura di gara competitiva.

---

<sup>6</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro, 9 dicembre 2020, COM(2020) 789 final.

<sup>7</sup> Tra queste figura l'ambizione di avere in circolazione, entro il 2030, almeno 30 milioni di automobili e 80 000 camion a zero emissioni, ed entro il 2050 la quasi totalità di automobili, furgoni, autobus e i veicoli pesanti nuovi a zero emissioni.

<sup>8</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare – Per un'Europa più pulita e più competitiva, 11 marzo 2020, COM(2020) 98 final.

Gli aiuti per i costi operativi possono essere concessi solo in via transitoria per la raccolta differenziata e la cernita dei rifiuti o di altri prodotti, materiali o sostanze, in relazione a flussi o tipi di rifiuti specifici, in vista della preparazione per il riutilizzo o riciclaggio.

#### *4.4. Altri aiuti a favore dell'ambiente*

##### Riduzione dell'inquinamento

Una nuova sezione riguarderà gli aiuti per la prevenzione o la riduzione dell'inquinamento e delle emissioni non dovuti ai gas a effetto serra (ad esempio ossidi di azoto, biossido di zolfo, rumore, fosfati, ecc.).

Per garantire che gli aiuti vengano destinati a investimenti che hanno un impatto positivo sulla riduzione dell'inquinamento, gli Stati membri saranno tenuti a quantificare i benefici ambientali delle loro misure. Per semplificare il calcolo dei costi ammissibili, la disciplina proposta prevede norme di proporzionalità alternative qualora non sia possibile stabilire uno scenario controfattuale. L'intensità massima di aiuto sarà pari al 40 % dei costi ammissibili, con bonus per le PMI e per gli investimenti effettuati in zone assistite. Gli aiuti possono essere concessi anche mediante una procedura di gara competitiva.

Per gli aiuti sotto forma di autorizzazioni scambiabili si applicheranno norme specifiche.

##### Ripristino e biodiversità

Il campo di applicazione della disciplina proposta è esteso non soltanto agli aiuti per la decontaminazione, ma anche ad aiuti per il ripristino dell'ambiente naturale e degli ecosistemi e per la tutela e il ripristino della biodiversità.

La disciplina proposta consente agli Stati membri di coprire la differenza tra il 100 % dei costi del progetto di decontaminazione, ripristino o biodiversità e l'aumento del valore del sito derivante dalla decontaminazione o dal ripristino. In base al principio "chi inquina paga", non possono essere concessi aiuti all'entità in grado di prevenire e correggere il degrado e la contaminazione ambientale, a meno che ciò non sia necessario per estendere la portata o l'obiettivo del progetto di decontaminazione o di ripristino al di là degli obblighi giuridici.

##### Sgravi fiscali

Alla luce dell'autonomia fiscale degli Stati membri e al fine di offrire loro flessibilità nella definizione di una misura sotto forma di sgravi fiscali, la disciplina proposta comprende una sezione dedicata che fornisce criteri di compatibilità mirati (ad esempio, mediante semplificazione, in particolare introducendo l'esenzione dall'obbligo di gara competitiva). La sezione è suddivisa in due sottosezioni: i) riduzioni di tasse o prelievi ambientali, necessari per alcuni settori ad alta intensità di risorse (continuazione delle disposizioni vigenti contenute nella sezione 3.7.1 della disciplina EEAG 2014); ii) riduzioni di tasse e/o prelievi parafiscali che perseguono come obiettivo principale la tutela dell'ambiente, vale a dire l'incentivazione dei beneficiari a intraprendere progetti o attività che comportino un minor inquinamento o un minor consumo di risorse.

L'aiuto non deve superare l'aliquota normale o l'importo dell'imposta o del prelievo che sarebbe altrimenti applicabile. A seconda che l'aiuto riguardi gli investimenti o il funzionamento, si applicano ulteriori garanzie specifiche.

## **5. Aiuti nel settore dell'energia**

### *5.1. Aiuti per la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica*

La disciplina proposta mantiene in larga misura le norme della disciplina EEAG del 2014, incorporando i principali aspetti della legislazione settoriale e codificando la prassi consolidata dal 2014, in particolare chiarendo che la disciplina si applica anche alle misure di congestione e interrompibilità della rete.

La disciplina proposta consentirà agli Stati membri di rendere più verdi le loro misure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento (ad esempio fissando rigorose soglie nazionali di emissione o integrando altri criteri ambientali nelle loro misure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento).

Per aumentare la trasparenza e incentivare la partecipazione dei portatori di interessi all'elaborazione di queste complesse misure di sostegno, in determinate circostanze sarà introdotto un obbligo di consultazione pubblica.

### *5.2. Aiuti per le infrastrutture energetiche*

Le norme in materia di aiuti di Stato per le infrastrutture energetiche operano in un contesto in cui molti progetti, in particolare di grandi dimensioni, sono cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE. Inoltre, una parte significativa della spesa del dispositivo per la ripresa e la resilienza nell'ambito dell'iniziativa faro "Power up" sarà destinata a progetti infrastrutturali specifici. La disciplina proposta ribadirebbe chiaramente che le problematiche relative agli aiuti di Stato sorgono solo se l'infrastruttura è gestita al di fuori dei monopoli naturali e legali dei gestori delle reti.

Il campo di applicazione della disciplina proposta sarebbe esteso anche a nuove categorie di infrastrutture che hanno assunto maggiore importanza in seguito all'introduzione dell'attuale disciplina EEAG, come i gasdotti riservati all'idrogeno e ai gas rinnovabili e nuove categorie di infrastrutture che potrebbero emergere nei prossimi anni. Anche gli investimenti in queste nuove categorie di infrastrutture sarebbero valutati in base ai principi generali di valutazione per quanto riguarda la proporzionalità e la prevenzione delle distorsioni della concorrenza.

Infine, per evitare il lock-in degli impianti infrastrutturali connessi ai combustibili fossili, saranno introdotte ulteriori misure di salvaguardia per sostenere gli investimenti in infrastrutture per il gas naturale (come i terminali GNL), ad esempio esigendo che l'infrastruttura del gas possa essere utilizzata anche per l'idrogeno o che comunque non determini effetti di lock-in. Le infrastrutture relative ad altre forme di combustibili fossili (in particolare il petrolio) non sarebbero incluse nella disciplina proposta.

### *5.3. Aiuti per il teleriscaldamento e il teleraffreddamento*

Per il teleriscaldamento e il teleraffreddamento saranno mantenute le semplificazioni introdotte nella comunicazione Piano di investimenti per un'Europa sostenibile<sup>9</sup> e nel template del dispositivo per la ripresa e la resilienza<sup>10</sup>. Tali regole sono: a) introduzione della possibilità di valutare la proporzionalità degli aiuti per la rete e per la fonte di calore in relazione al deficit di finanziamento (vale a dire senza tener conto delle intensità di aiuto precedenti) e b) se l'investimento di ammodernamento non raggiunge ancora il livello di efficienza energetica, l'aiuto può comunque

---

<sup>9</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano di investimenti per un'Europa sostenibile – Piano di investimenti del Green Deal europeo, 14 gennaio 2020, COM(2020) 21 final.

<sup>10</sup> [https://ec.europa.eu/competition/state\\_aid/what\\_is\\_new/template\\_RFF\\_district\\_heating.pdf](https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/template_RFF_district_heating.pdf)

essere approvato a condizione che sia avviato entro tre anni un ulteriore adeguamento per raggiungere l'efficienza energetica.

Anche in questo caso saranno introdotte ulteriori salvaguardie contro l'effetto di lock-in per i progetti di teleriscaldamento che prevedono combustibili fossili. Seguendo l'approccio generale descritto nella sezione 2, la disciplina proposta spiega che è improbabile che il sostegno a nuovi progetti di generazione di calore basati sui combustibili fossili più inquinanti sia possibile, data l'assenza di effetti positivi sull'ambiente e considerati gli ulteriori effetti negativi di tale tipo di sostegno. Si potrebbero tuttavia riscontrare effetti positivi nel sostegno all'ammodernamento delle reti di trasporto del calore intorno agli impianti di produzione da combustibili fossili, purché ciò non comporti un aumento della produzione di energia a partire da combustibili fossili (ad esempio, collegando altri clienti).

Per il sostegno ai progetti di teleriscaldamento basati sul gas, gli Stati membri devono spiegare in che modo intendono garantire che l'investimento sia coerente con la strategia globale per conseguire l'obiettivo di neutralità climatica per il 2050 dell'Unione.

#### *5.4. Aiuti per la chiusura di impianti alimentati a carbone, torba e scisto bituminoso*

L'abbandono della produzione di energia elettrica a partire da carbone, torba e scisto bituminoso è uno dei principali motori della decarbonizzazione del settore energetico dell'Unione. La disciplina proposta include norme di compatibilità per due tipi di misure di sostegno che gli Stati membri possono adottare per sostenere la chiusura di centrali elettriche che utilizzano carbone (compresi carbon fossile e lignite), torba o scisto bituminoso e potenzialmente anche delle attività di estrazione di tali combustibili (denominate collettivamente "attività legate a carbone, torba e scisto bituminoso").

Una prima sottosezione riguarda gli aiuti concessi dagli Stati membri per compensare la chiusura anticipata di attività legate a carbone, torba e scisto bituminoso redditizie, in particolare per compensare i mancati profitti. Ove possibile, l'importo dell'aiuto sarà definito mediante procedure di gara competitive. Per garantire l'attuazione dei progetti più efficaci, sarà inoltre necessario quantificare i benefici ambientali.

Una seconda sottosezione riguarda gli aiuti concessi dagli Stati membri per coprire i costi sociali e ambientali straordinari derivanti dalla chiusura di attività legate a carbone, torba e scisto bituminoso non competitive. Le categorie di costi ammissibili coperte sono definite nella disciplina proposta. I costi derivanti dal mancato rispetto della normativa ambientale e i costi relativi alla produzione attuale non saranno ammissibili.

### **6. Aiuti sotto forma di riduzione dei prelievi sull'energia elettrica a favore degli utenti a forte consumo di energia**

La trasformazione dell'economia dell'UE in linea con il Green Deal europeo è parzialmente finanziata dai prelievi sul consumo di energia elettrica. In tale contesto, è probabile che gli Stati membri continuino a finanziare tali politiche mediante prelievi ed è pertanto possibile che tali prelievi aumentino. Per alcuni settori economici che sono particolarmente esposti al commercio internazionale e che dipendono fortemente dall'energia elettrica per la creazione di valore, il pagamento di tali prelievi può determinare un onere addizionale significativo. La disciplina EEAG ha pertanto consentito agli Stati membri di introdurre sgravi selettivi sul pagamento di tali prelievi. La disciplina proposta continuerebbe a consentire sgravi sui prelievi, al fine di attenuare l'aumento del rischio che le attività nei settori ammissibili si trasferiscano al di fuori dell'Unione europea, in luoghi in cui le discipline ambientali sono assenti o meno ambiziose. La Commissione ha individuato questi settori e introdotto requisiti di proporzionalità, tenendo conto del fatto che, se gli sgravi sono troppo elevati o concessi a troppi consumatori di energia elettrica, l'intero finanziamento del sostegno all'energia da



fonti rinnovabili potrebbero risultare a rischio e le distorsioni della concorrenza e degli scambi potrebbero essere particolarmente pronunciate.

L'ammissibilità è determinata sulla base di soglie di intensità di energia elettrica e di intensità degli scambi a livello settoriale. Un settore è ammissibile se ha un'intensità degli scambi di almeno il 20 % a livello dell'Unione e un'intensità di energia elettrica di almeno il 10 % a livello dell'Unione. Inoltre, la Commissione ritiene che esista un rischio analogo nei settori con un'intensità di energia elettrica di almeno il 7 % e un'intensità degli scambi di almeno l'80 %. Una soglia di intensità degli scambi del 20 % è coerente con le metodologie utilizzate per determinare l'elenco relativo alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dell'UE<sup>11</sup> e l'elenco dei settori ritenuti a reale rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO<sub>2</sub> a causa dei costi delle emissioni indirette ai sensi degli orientamenti relativi agli aiuti di Stato del sistema ETS<sup>12</sup>. Inoltre, secondo la Commissione, un rischio significativo che le attività nei settori ammissibili si trasferiscano al di fuori dell'Unione europea deriva dai prelievi in questione solo quando il livello complessivo cumulativo di tali prelievi (al lordo di eventuali sgravi) raggiunge un livello minimo di costi per MWh.

Al fine di tenere conto della maggiore ambizione del Green Deal e di codificare la prassi attuale della Commissione, l'ambito di applicazione degli sgravi sarà esteso a tutti i prelievi sociali e di decarbonizzazione. Si considera che lo svantaggio competitivo per gli utenti a forte consumo di energia sussista in particolare se i prelievi sull'energia elettrica raggiungono una certa soglia minima. I prelievi ridotti saranno considerati proporzionati se le imprese pagano almeno il 25 % dei prelievi in questione; tuttavia vi sarebbe anche la possibilità di limitare il contributo proprio delle imprese allo 1,5 % del loro valore aggiunto lordo. Si propone inoltre di allineare parzialmente le disposizioni sulle riduzioni per gli utenti a forte consumo di energia agli orientamenti ETS, compresa l'introduzione di condizionalità verdi.

La Commissione chiede inoltre specificamente di formulare osservazioni in merito i) al fatto che la metodologia proposta sia adeguata per individuare i settori particolarmente a rischio di trasferimento al di fuori dell'Unione europea, attenuando nel contempo i rischi di distorsione della concorrenza e degli scambi e di insufficienza dei finanziamenti volti a sostenere l'energia da fonti rinnovabili, e ii) a quale dovrebbe essere il livello cumulativo minimo per MWh dei prelievi in questione necessario per consentire gli sgravi.

---

<sup>11</sup> Decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione, del 15 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la determinazione dei settori e sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO<sub>2</sub> per il periodo 2021-2030.

<sup>12</sup> Comunicazione della Commissione — Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021 (GU C 158 del 5.6.2012, pag. 4).